

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3873

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

**BECHIS, ARTINI, BALDASSARRE, SEGONI, TURCO**

Modifica all’articolo 609-*septies* del codice penale, concernente il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenni

*Presentata il 1° giugno 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Recenti fatti di cronaca hanno fatto emergere un grave vuoto nella normativa sulla procedibilità d’ufficio per gli abusi sui minori di età compresa tra 10 e 14 anni.

L’articolo 609-*septies* del codice penale prevede, al quarto comma, una serie di ipotesi in cui si procede d’ufficio non pre-

vedendo però il delitto di atti sessuali con minori di età inferiore a 14 anni.

L’articolo 1 della presente proposta di legge, al fine di colmare tale lacuna, introduce nell’articolo 609-*septies* del codice penale una disposizione che stabilisce la procedibilità d’ufficio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 609-*septies*, quarto comma, del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-*bis*) se il fatto di cui all'articolo 609-*quater* è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; ».

